Prot. 2014/52663

Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e definizione dei termini di presentazione delle domande

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1.1 È approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le relative istruzioni.

1.2 Il modello è utilizzato dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta pari ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici.

1.3 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dal riquadro contenente i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della richiesta, nonché dal quadro A contenente i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d'imposta richiesto.

2. Reperibilità del modello

2.1 Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

3. Modalità e termini di presentazione della richiesta

3.1 La richiesta è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 La richiesta, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata:

- nell'anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013;

- nell'anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile per i costi sostenuti nell'anno 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

3.3 La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato **"Creditosisma2012"**, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con l'utilizzo del software suddetto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta

presentazione. La richiesta, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta.

4. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse disponibili

4.1 La misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto ed è resa nota mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it.

5. Termini di utilizzo del credito d'imposta

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.

Motivazioni

L'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Possono fruire del credito d'imposta, per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici, anche le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei

contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

L'articolo 4, comma 1, del decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 stabilisce che per accedere al contributo i soggetti interessati presentino apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, indicando i costi sostenuti nell'anno precedente nonché quelli non riportati in eventuali istanze presentate in precedenza.

Al fine di assicurare ai contribuenti l'effettiva conoscenza della procedura di prenotazione delle risorse stanziate, i termini di presentazione delle istanze sono stati fissati nell'anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno, e nell'anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile.

L'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 demanda all'Agenzia delle Entrate la determinazione della misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto.

La percentuale spettante, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, è resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet. Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo alla pubblicazione.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello di richiesta da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stabiliti i termini di presentazione delle richieste.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 aprile 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

(Art.67-octies del Dl n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013)

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Dlgs n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il Dlgs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per l'attribuzione del credito d'imposta previsto dall'art. 67-octies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Dati personali
I dati richiesti, sia quelli anagrafici sia quelli relativi ai costi agevolabili, devono essere forniti obbligatoriamente per poter ottenere l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 67-octies del decreto legge n. 83 del 2012. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.

Modalità del trattamento
I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello, contenente la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento
L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (art. 7 del Dlgs n. 196/2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Agenzia Entrate

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

(Art.67-octies del Dl n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013)

Mod. n.

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale

Cognome o denominazione o ragione sociale

Nome

Sesso (M/F)

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA RICHIESTA

Codice fiscale del firmatario

Cod. carica

Codice fiscale società

Cognome

Nome

Sesso (M/F)

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

RINUNCIA TOTALE A RICHIESTA PRECEDENTE

Il richiedente dichiara di voler rinunciare **totalmente** al credito d'imposta indicato nella precedente richiesta inviata nell'anno in corso

SOTTOSCRIZIONE

Firma del richiedente

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno)

Firma dell'intermediario

QUADRO A - Dati relativi ai costi agevolabili

SEZIONE I

Costi agevolabili

	Anno	Codice Comune	Immobili	Attrezzature, macchinari e impianti	Interventi di miglioramento sismico
A1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
A2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
A3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
A4	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00

SEZIONE II

Credito d'imposta richiesto

	2012	2013	2014
A5	1 ,00	2 ,00	3 ,00

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

(Art.67-octies del Dl n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A COSA SERVE IL MODELLO

Con questo modello i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 possono richiedere un credito d'imposta pari al costo sostenuto per:

- ricostruire, ripristinare e sostituire attrezzature o macchinari utilizzati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo nonché gli edifici sede dell'azienda o dello studio professionale
- realizzare il miglioramento sismico degli edifici.

L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d'imposta spettante sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto.
Questa percentuale è comunicata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione (art. 17 del Dlgs n. 241/1997), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, che determina la percentuale del credito attribuita, sul sito internet www.agenziaentrate.it

CHI LO UTILIZZA

La richiesta del credito può essere presentata da imprese e lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio e che, per effetto del sisma, hanno subìto:
a) la **distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale**
b) la **distruzione di attrezzature, macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività.**
Per poter richiedere il credito d'imposta è necessario che il danno sia stato denunciato e verificato dall'autorità comunale e, nel caso di immobili oggetto di ordinanze di sgombero, che il Comune abbia rilasciato agli interessati il certificato che attesta la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile.
Inoltre, possono presentare la richiesta le imprese ubicate nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (individuate dall'art. 1-bis dell'art. 67-octies del Dl n. 83/2012) per i costi relativi agli interventi di miglioramento sismico degli edifici previsti dal Dl n. 74/2012.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, nei seguenti termini:

- nell'anno **2014**, dal 14 aprile al 30 giugno
- nell'anno **2015**, dal 2 febbraio al 30 aprile.

La trasmissione della richiesta può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- tramite gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, altri soggetti).

L'invio della richiesta può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al richiedente, insieme alla ricezione della domanda o all'assunzione dell'incarico per predisporla, l'impegno a trasmetterla in via telematica all'Agenzia delle Entrate. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione dell'intermediario, all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro **"Impegno alla presentazione telematica"**.
L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Il richiedente, dopo aver firmato la richiesta a conferma dei dati indicati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software **"Creditosisma2012"**, disponibile sul sito www.agenziaentrate.it

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, il modello può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

COME SI COMPILA

Ogni contribuente presenta un'unica richiesta in ciascun anno.
Nel **2014** presenta un'unica richiesta del credito d'imposta in relazione ai costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013.
Nel **2015** presenta la richiesta del credito in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2014, nonché a quelli sostenuti negli anni 2012 e 2013 per i quali non ha presentato domanda l'anno prima.
Se il contribuente presenta più richieste nello stesso anno, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa entro i termini previsti. Decorso il termine di presentazione della richiesta saranno prese in esame solo le rinunce parziali e totali.

Rinuncia al credito d'imposta
Il richiedente, entro l'anno nel quale ha presentato la richiesta, può presentare una **rinuncia parziale o totale** al credito.
Per la rinuncia parziale:
- nel 2014 indica nel quadro A un ammontare del credito richiesto inferiore a quello indicato nella richiesta precedente (nessun importo, neanche per singolo anno, può essere superiore).
- nel 2015 indica nel quadro A un ammontare complessivo del credito richiesto inferiore a quello indicato nella richiesta precedente.

Per la rinuncia totale, il richiedente barra la casella "*Rinuncia totale a richiesta precedente*" e non compila il quadro A.

Dati del richiedente
Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati:
- **se persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se **soggetto diverso dalle persone fisiche**, la denominazione o la ragione sociale che risulta dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (per esempio, S.a.s. per Società in accomandita semplice).

Dati del rappresentante che firma la richiesta
Questo riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il **"Codice carica"** corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella delle istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione". Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo **"Codice fiscale società"** e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (per esempio, la società che presenta la domanda in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).

Impegno alla presentazione telematica
In questa sezione l'intermediario deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

QUADRO A
Dati relativi ai costi agevolabili

SEZIONE I - Costi agevolabili
In questa sezione occorre indicare i costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati dal sisma, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in base ad altri provvedimenti.
Nel **rigo A1** va indicato:
- in **colonna 1**, l'anno in cui sono stati sostenuti i costi (2012, 2013 o 2014). Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014;

- in **colonna 2**, il codice catastale del Comune in cui si trovava il bene danneggiato. Questo codice può essere individuato nell'elenco disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Strumenti > Codici per i versamenti e codici attività > F24 - Codici per i versamenti > Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24 > Tabella codici per tributi locali";
- nelle **colonne 3, 4** e **5**, l'ammontare dei costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati e per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico, riportando nella colonna 3 i costi relativi ai beni immobili, nella colonna 4 quelli riferiti alle attrezzature, ai macchinari e agli impianti e nella colonna 5 i costi degli interventi per il miglioramento sismico. Gli importi vanno espressi in euro con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).

Va compilato un rigo per ogni anno e per ogni Comune. Nel modello sono previsti 4 righi. Sei i righi non sono sufficienti a indicare i dati relativi ai costi sostenuti, occorre compilare ulteriori moduli, riportando nell'apposita casella in alto a destra il numero progressivo.

SEZIONE II – Credito d'imposta richiesto

Nelle **colonne 1, 2** e **3** del **rigo A5** relative, rispettivamente, agli anni 2012, 2013 e 2014, va riportato l'ammontare complessivo dei costi sostenuti in ciascun anno, indicati nelle colonne 3, 4 e 5 dei righi da A1 a A4 di tutti i moduli compilati.

L'importo indicato nelle colonne 1, 2 e 3 costituisce l'ammontare del credito d'imposta di cui si chiede l'attribuzione.